

## **CIRCOLARE N. 3/2021**

### **Decreto Sostegni convertito in legge**

#### **SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA**

##### **Proroga del versamento dell'IRAP erroneamente non versata**

**Art. 01**

• È prorogato dal 30.04.2020 al 30.09.2021 il termine per il versamento senza sanzioni né interessi dell'Irap in caso di errata applicazione delle disposizioni dell'art. 24, c. 3 D.L. 34/2020 che hanno esonerato dal versamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto per il 2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

##### **Dati Iva resi disponibili dall'Agenzia Entrate**

**Art. 1, c. 10**

• A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2021 (anziché dal 1.01.2021), in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri Iva (artt. 23 e 25 Dpr 633/1972);
- b) liquidazione periodica dell'Iva.

• A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.01.2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti citati, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.

##### **Aiuti di Stato**

**Art. 1, cc. 13-17**

• Gli aiuti di cui all'art. 1, c. 13 D.L. 41/2021, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

• Per le imprese beneficiarie di tali aiuti che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione Europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

• Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.

**Compensazione delle cartelle esattoriali con crediti verso P.A.**

**Art. 1, c. 17bis**

• La disposizione di cui all'art. 12, c. 7-bis D.L. 145/2013, che dispone la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, è applicabile, con le modalità previste dal D.M. Economia 24.09.2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31.10.2020.

**Proroga rivalutazione dei beni d'impresa**

**Art. 1bis**

• La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, disciplinata dall'art. 110 D.L. 104/2020, può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2021, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.

**Fondo autonomi e professionisti**

**Art. 3**

• Il beneficio dell'esonero contributivo, previsto dall'art. 1, cc. 20-22 L. 178/2020 a favore dei lavoratori autonomi e professionisti, è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

• La L. 178/2020 ha previsto l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. 103/1996 (Casse Interprofessionali);
- con un reddito 2019 non superiore a € 50.000;
- che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019.

• L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

**Sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi** **Art. 4, cc. 1-3**

• Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 delle definizioni agevolate rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e "saldo e stralcio" (artt. 3 e 5

D.L. 119/2018, art. 16-bis D.L. 34/2019 e art. 1, cc. 190 e 193 L. 145/2018) è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 14-bis D.L. 119/2018 in materia di "saldo e stralcio" (ai sensi dei quali l'effetto di inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo versamento anche solo di una rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni):

- a) entro il 31.07.2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;

b) entro il 30.11.2021, relativamente alle rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021.

• Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31.12.2023, entro il 31.12.2024, entro il 31.12.2025 ed entro il 31.12.2026. Restano invece fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

• Con riferimento ai carichi, relativi alle Entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, c. 3, lett. a), b), e c) D.L. 34/2020 riguardanti i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi, modelli 770 e Iva, sono prorogati:

a) di 12 mesi, il termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 19, c. 2, lett. a) D. Lgs. 112/1999 ai fini del riconoscimento del diritto al scarico delle somme iscritte a ruolo;

b) di 24 mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, c. 3 L. 212/2000, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse Entrate.

### **Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro**

### **Art. 4, cc. 4-10**

• Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:

- alle persone fisiche, che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

• Tale disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa più sotto indicata.

• Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti, del relativo scarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

• Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

• Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

• Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, annullate ai sensi della presente disposizione, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta al Ministero dell'economia.

• Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 D.L. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24.10.2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

• Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e all'Iva riscossa all'importazione.

- Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'Economia trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

### **Definizione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici**

**Art. 5, cc. 1-11**

- In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, nonché con le comunicazioni elaborate entro il 31.12.2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
- Accedono alla definizione i soggetti, con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.
- L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare.
- Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con provvedimenti possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione è reso disponibile al contribuente.
- La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
- I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.
- In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
- Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
- I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, ordinariamente previsti entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».
- L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, sospesa per effetto dell'art. 157, c. 2, lett. c) D.L. 34/2020 riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al 3°

trimestre 2020.

- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di tali disposizioni.

### **Ulteriori sospensioni di termini**

**Art. 5, cc. 12-14**

- È prorogato fino al 31.01.2022 il termine finale della sospensione disposta dall'art. 67, c. 1 D.L. 18/2020 (già operante fino al 31.01.2021 per effetto dell'art. 151 D.L. 34/2020, n. 34) per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o della iscrizione ad albi ed ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi alla data del 23.03.2021.
- Stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, è differita al 2° anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa la decorrenza dell'obbligo di segnalazione qualificata di allerta previsto a carico dall'Agenzia delle Entrate dall'art. 15, c. 7 D.Lgs. 14/2019. Per l'Inps e per l'agente della riscossione, tale obbligo decorre dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice della crisi.

### **Compensazione credito d'imposta acquisto veicoli elettrici o ibridi**

**Art. 5, cc. 15bis e 15ter**

- **Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo riconosciuto per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e ai sensi dell'art. 1, c. 1057 L. 145/2018 e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei relativi limiti di importo (sono eliminati i precedenti vincoli nella compensazione). A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.**
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni.

### **Conservazione digitale dei documenti tributari**

**Art. 5, c. 16**

- Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei 6 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (anziché 3 mesi). In particolare, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10.12.2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10.06.2021 (ossia nei 6 mesi, anziché 3 mesi, successivi alla citata scadenza del 10.12.2020).

### **Estensione rivalutazione beni d'impresa settore alberghiero e termale**

**Art. 5bis**

- L'art. 6-bis D.L. 23/2020 relativo alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni del

settore alberghiero e termale si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche:

- per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero
- per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
- In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente (ai sensi dell'art. 102, c. 8 Tuir).
- Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

#### **Iva ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica (superbonus)**

**Art. 6bis**

- L'iva non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis Dpr 633/1972, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 (110%), si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

#### **Misure per l'incentivazione del welfare aziendale**

**Art. 6quinquies**

- È esteso anche al periodo d'imposta 2021 l'aumento a euro 516,46 dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 3 Tuir.

#### **Esenzione dal versamento della 1<sup>a</sup> rata Imu**

**Art. 6sexies**

- In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2021 non è dovuta la 1<sup>a</sup> rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, cc. da 1 a 4 del presente decreto previste per il contributo a fondo perduto. Pertanto, l'agevolazione:
  - è riconosciuta a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  - non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.03.2021, ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23.03.2021, agli enti pubblici nonché agli intermediari finanziari di cui all'art. 162-bis Tuir;
  - spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 23.03.2021;
  - spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
- L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»

### **Canoni di locazione non percepiti**

**Art. 6septies**

- **Le disposizioni di cui all'art. 3-quinquies D.L. 34/2019 concernenti la sospensione della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione non riscossi di immobili a uso abitativo, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1.01.2020. È pertanto abrogato il vincolo di applicabilità ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2020.**
- **Ne consegue che i canoni di locazione non percepiti dall'1.01.2020 possono non essere dichiarati nel modello 730 o nel modello Redditi 2021 se la mancata percezione è comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione.**

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

### **Trattamenti di integrazione salariale**

**Art. 8**

- **I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23.03.2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui agli artt. 19 e 20 D.L. 18/2020, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1.04 e il 30.06.2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.**
- **I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23.03.2021, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater D.L. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1.04 e il 31.12.2021. Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.**
- **I trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga per Covid di cui all'art. 1, c. 300 L. 178/2020.**
- **Le domande di accesso ai trattamenti citati sono presentate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione, a pena di decadenza, è fissato entro il 30.04.2021.**
- **I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1.01.2021 al 31.03.2021, sono differiti al 30.06.2021. L'Inps provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa previsto.**
- **In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione (art. 22-quater D.L. 18/2020), il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto**

i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 22.04.2021 se tale ultima data è posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

- Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens-Cig».
- Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i trattamenti possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps sia con le modalità di cui all'art. 7 D. Lgs. 148/2015 (a conguaglio).
- Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1.04 e il 31.12.2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione, a pena di decadenza è fissato al 30.04.2021.
- Fino al 30.06.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
- Fino al 30.06.2021 resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso.
- Dal 1.07 al 31.10.2021 ai datori di lavoro destinatari di assegno ordinario, CIGD e CISOA resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966.
- Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione (NASpI).
- Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio



provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

- I trattamenti sono concessi nei limiti di spesa stanziata. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

#### **Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati**

**Art. 12bis**

- Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell'economia per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
- Con le risorse del fondo si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo.

#### **Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl**

**Art. 16**

- Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)» concesse a decorrere dal 23.03.2021 e fino al 31.12.2021 non è richiesto il possesso del requisito di cui all'art. 3, c. 1, lett. c) D.Lgs. 22/2015, ossia la presenza di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

#### **Proroga o rinnovo di contratti a termine acausali**

**Art. 17**

- In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all'art. 21 D. Lgs. 81/2015 e fino al 31.12.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (acausali).
- Le disposizioni hanno efficacia a far data dal 23.03.2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

### **ENTI TERRITORIALI**

#### **Misure di aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19**

**Art. 28**

- Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di Covid-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
- In linea con l'ultimo emendamento al Temporary Framework, sono apportate modifiche al regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di commercio, prorogandole fino al 31.12.2021 e innalzando le relative soglie di concessione.
- In particolare, gli aiuti non possono superare l'importo di 1,8 milioni di euro per tutte le imprese (in

precedenza 800.000 euro), di 270.000 euro (in precedenza 120.000 euro) per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro (in precedenza 100.000 euro) per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Pertanto, gli enti potranno aumentare gli importi da concedere alle imprese, nei limiti delle nuove soglie.

- L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale previsto per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31.12.2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.
- È stata, infine, aumentata la soglia per gli aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) fino a 10 milioni di euro.
- Restano fermi gli obblighi di trasparenza e di registrazione degli aiuti nei Registri nazionali di competenza, e soprattutto nell'RNA (Registro nazionale aiuti di Stato), ai sensi dell'art. 52 L. 234/2012.
- Il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere ex art. 10 D.L. 83/2014 rientra tra gli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

#### **Misure a sostegno dell'alimentazione elettrica dei veicoli adibiti al trasporto merci Art. 29bis**

- Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data del 22.05.2021 e fino al 31.12.2021, tra i veicoli il cui motore può essere trasformato a esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'art. 17-terdecies D.L. 83/2012, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.

#### **Ulteriori proroghe Art. 30**

- A causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate è prorogata, dal 31.03.2021 al 31.12.2021, l'esenzione dal versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) per le imprese di pubblico esercizio (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) titolari di concessioni, autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessione, autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. L'esonero riguarda il canone unico di cui all'art. 1, c. 816 L. 160/2019 introdotto in sostituzione dal 2021 di Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone di installazione di mezzi pubblicitari e canone per le strade di pertinenza di comuni e province, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.
- Sono prorogate ulteriormente dal 31.03.2021 al 31.12.2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

- Limitatamente all'anno 2021 i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30.06.2021. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30.06 di ciascun anno, con effetto dal 1.01 dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31.05, con effetto dal 1.01.2022.
- È prorogata al 1.01.2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 36/2021, ad esclusione di quelle relative alla disciplina del lavoro sportivo, che si applicano a decorrere dal 31.12.2023.
- È prorogata al 31.12.2023 l'entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 37/2021, n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, nonché l'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 38, n. 39 e n. 40.

### **ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI**

#### **Misure a tutela delle persone con disabilità**

**Art. 34**

- Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
- Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:
  - a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
  - b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.
- È inoltre rifinanziato con nuove risorse per l'anno 2021 il Fondo istituito dall'art. 200-bis D.L. 34/2020 finalizzato alla concessione, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. È prorogato fino al 31.12.2021 il termine entro cui tali buoni viaggio sono utilizzabili.

#### **Sostegno alla cultura**

**Art. 36bis**

- Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 90%, quale contributo straordinario.
- Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività citate, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
- Il credito d'imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto.
- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, mediante modello F24.
- Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

#### **Misure per le attività sportive**

**Art. 36ter**

- La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di Covid-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 c.c.
- I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.

#### **Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto**

**Art. 37bis**

- In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica per l'anno 2021 l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

#### **Misure di sostegno al sistema delle fiere**

**Art. 38**

- Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.

#### **Bonus locazioni per riduzione del canone**

**Art. 42, cc. 7, 8**

- È abrogato l'art. 1, cc. 381-384 L. 178/2020 contenente la disciplina del bonus locazioni di immobili, ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa che costituisca l'abitazione principale del locatore, per riduzione del canone; contemporaneamente sono incrementate di ulteriori 50 milioni di euro le risorse finanziarie a disposizione del Fondo per la sostenibilità del pagamento della precedente versione del bonus, di cui all'art. 9-quater, c. 4 D.L. 137/2020.
- Per effetto della precedente disciplina dell'agevolazione, solo i contratti in essere al 29.10.2020 (e non più i contratti conclusi successivamente) possono consentire al locatore di immobile di beneficiare del contributo fino al 50% della riduzione del canone del contratto di locazione accordata (fino al 50% della riduzione, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore).

**Entrata in vigore**

**Art. 43 Art. 1, c. 2 L. 69/2021**

- Il D.L. 41/2021 è entrato in vigore il 23.03.2021.
- La L. 69/2021 è in vigore dal 22.05.2021.

*Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.*  
**Studio Truppa – Medici**

